

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**

**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

In composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Damiana Colla, nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. [REDACTED] dei procedimenti cautelari dell'anno 2020, vertente:

**TRA**

[REDACTED] nato in [REDACTED] in data [REDACTED] con il patrocinio dell'Avv.to Salvatore Fachile

- ricorrente -

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA**

- resistente -

avente ad OGGETTO: ricorso ai sensi dell'art 700 c.p.c..

ha pronunciato il seguente

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

Con ricorso ex art. 700 cpc depositato il 24.1.2020 il ricorrente ha chiesto che, anche *inaudita altera parte*, il Tribunale ordinasse alla Questura di Roma di procedere all'immediata formalizzazione della domanda di protezione internazionale, con ogni adempimento conseguente.

Ha esposto che, nel tentativo di accedere alla procedura di richiesta della protezione internazionale, si era più volte recato da solo ed in compagnia di terzi presso la Questura resistente allo stesso scopo, sempre senza esito positivo a causa delle lunghe file ed attese, essendo stato sempre allontanato, cui era seguita la notifica di una diffida da parte del procuratore datata 17.12.2019 al fine di ottenere la sua convocazione per l'avvio della procedura con identificazione e fotosegnalamento entro sette giorni dal suo ricevimento (cui secondo prassi della questura segue, secondo le allegazioni introduttive, il rilascio di una ricevuta dell'avvio della procedura, il cd. cedolino, contenente l'invito a presentarsi successivamente per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3).

Ha dunque rappresentato l'impossibilità di presentare la domanda di protezione internazionale, in violazione del dettato costituzionale e della normativa italiana e



sovranaazionale, continuando pertanto, sotto il profilo del *periculum in mora*, ad essere irregolare sul territorio ed a non poter accedere ai servizi essenziali. Chiedeva, pertanto, sussistendone i requisiti, l'adozione di un decreto inaudita altera parte essendovi l'estrema urgenza di provvedere, anche in considerazione del grave rischio di rimpatrio derivante dalla condizione di irregolarità.

\* \* \*

In via preliminare, va affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dal richiedente asilo.

Come, difatti, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha la natura di diritto soggettivo, con il conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le controversie che lo riguardano (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017, secondo cui: "la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo").

Ciò premesso, sotto il profilo del *fumus bonis iuris*, l'intervento cautelare risulta strumentale all'esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall'art.10 comma 3 della Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale, relativamente alla quale la Questura non ha compiti valutativi ma solo di ricezione e trasmissione alla competente commissione territoriale.

Nel caso di specie, il ricorrente si è visto di fatto negare tale possibilità dalla Questura di Roma, non avendo potuto accedere ai suoi uffici ed essendo rimasta senza alcun riscontro la diffida inviata via PEC (in atti) dal suo difensore in data 17.12.2019, senza considerare i vani tentativi di recarsi personalmente ad effettuare la richiesta (relativamente ad uno dei quali il ricorrente ha depositato una dichiarazione di un terzo accompagnatore, allegata in atti).

A tale proposito è opportuno richiamare l'art. 3 del Dlgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, in cui si stabilisce che "*Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art.4. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art. 26*". E' indubbio che il concetto di "*dimora*" di cui alla disposizione normativa da ultimo menzionata, consista non nella disponibilità di un alloggio, bensì nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un Comune. Tale interpretazione è coerente con la finalità di massima tutela dei richiedenti asilo che permea l'impianto normativo nazionale e comunitario in materia di protezione internazionale.

Deve, comunque, essere evidenziata la modifica apportata con la direttiva 2013/32/UE che all'art. 6 §3 prevede: "*Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda*". Dunque è possibile desumere come, anche se la Questura di Roma si fosse ritenuta incompetente, sarebbe stata comunque tenuta a provvedere alla ricezione della domanda di protezione avanzata dal ricorrente entro i sei giorni lavorativi successivi, in osservanza di quanto disposto dalla suddetta direttiva. (sul diritto a presentare domanda di protezione internazionale e l'obbligo delle questure di riceverla si vedano



Tribunali Palermo 18 giugno 2018, Trieste 21 giugno 2018, Roma 18 settembre 2018, Trieste 3 ottobre 2018).

In caso contrario si priverebbe completamente lo straniero del diritto di presentare domanda di protezione internazionale, in quanto irregolarmente soggiornante sul territorio ed impossibilitato ad iscriversi all'anagrafe delle persone residenti.

La Corte di Giustizia UE (Sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) afferma che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Merita anche di essere valorizzato altresì il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE (recepita dal D.Lgs. n. 142 del 2015) secondo cui gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale, disposizione indicativa dell'impegno degli stati membri a non disseminare di inutili ostacoli burocratici il difficile cammino verso la richiesta di asilo.

Vi sono sufficienti riscontri della sussistenza di una situazione che di fatto concreta un impedimento all'esercizio, in condizioni (se non agevoli almeno) dignitose, di un diritto inalienabile della persona, quale quello di richiedere la protezione dello stato ospitante, costituzionalmente tutelato dall'art. 10 comma 3. Infatti, oltre a quanto allegato dal ricorrente circa le condizioni estremamente disagiate nelle quali gli stranieri attendono di presentare domanda di protezione presso gli uffici della capitale, può considerarsi fatto notorio, essendo stato oggetto di numerosi articoli di stampa, il fatto che a causa del numero ridotto di istanze prese in considerazione giornalmente (circa 20), i richiedenti si trovano costretti a trascorrere la notte in fila davanti agli uffici della questura, in mancanza di un sistema di prenotazioni.

Tale situazione di fatto è da ritenere imputabile all'amministrazione convenuta, tenuta ad approntare misure per consentire un approdo meno disagiato ai propri sportelli ed a scongiurare l'evenienza che i più deboli tra gli aspiranti vengano sopraffatti e scavalcati dagli altri.

L'omissione di tali minime cautele – anche solo tramite la predisposizione di un sistema di prenotazione che elimini la formazione di lunghe code anche in orario notturno – si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto assoluto, che può trovare dunque rimedio nell'intervento del giudice ordinario, trattandosi di materia nella quale la discrezionalità amministrativa non può spingersi sino a comprimere l'essenza stessa del diritto individuale.

Sebbene non integralmente sovrapponibile quanto alla fattispecie concreta, merita di essere segnalato, poi, il principio di diritto fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 20571/2013) secondo il quale l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire al condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un *facere*, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*.

Risulta inoltre sussistere il *periculum in mora* richiesto dall'art. 700 c.p.c.



L'impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale ha infatti determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità del ricorrente, con il conseguente pericolo di espulsione, causando altresì l'impossibilità di accedere ai servizi connessi alla titolarità di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Tale situazione espone infatti il cittadino straniero al rischio potenzialmente irreparabile di un rinvio nel paese di provenienza, oltre a concretare un impedito accesso a forme minime di assistenza ed qualsiasi opportunità di integrazione sul territorio.

Ciò giustifica l'adozione non solo del provvedimento cautelare favorevole, ma anche del decreto *inaudita altera parte*, come da dispositivo, con ordine a parte resistente di ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale, con ogni conseguente adempimento.

Le spese processuali dovranno essere liquidate con il provvedimento definitivo.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto:

- ordina alla Questura di Roma, in persona del legale rappresentante, di formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente entro 6 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e di compiere ogni atto a ciò consequenziale;
  - fissa per la conferma, la modifica o la revoca del presente provvedimento l'udienza del [REDACTED] ore [REDACTED], dando termine fino al [REDACTED] per la notifica a parte resistente del ricorso unitamente al presente provvedimento, e fino al [REDACTED] per la costituzione di parte resistente.
- Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Il Giudice  
d.ssa Damiana Colla